



*Agenzia delle Entrate*

RISOLUZIONE N.15/E

*Roma, 11 febbraio 2004*

Oggetto: Istituzione dei codici tributo da utilizzare per la compensazione, mediante il modello “F24”, degli incentivi, nella forma del credito d’imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Articolo 62, comma 1, lett. c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L’articolo 62, comma 1, lett. c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede, per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, diverse da quelle di cui al primo ed al secondo periodo della medesima lettera c), del citato articolo 62, comma 1, l’attribuzione di un contributo nelle forme di credito d’imposta secondo le stesse modalità di cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006.

L’efficacia delle disposizioni in oggetto risulta subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Intervenuta l’approvazione della Commissione, per consentire la fruizione delle agevolazioni sopra individuate mediante compensazione nel modello “F24”, con le modalità contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “6773” denominato: “Credito d’imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Anno 2003 – Articolo 62, comma 1, lett. c), terzo periodo, l. n. 289/ 2002”;
- “6774” denominato: “Credito d’imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Anno 2004 – Articolo 62, comma 1, lett. c), terzo periodo, l. n. 289/ 2002”;
- “6775” denominato: “Credito d’imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Anno 2005 – Articolo 62, comma 1, lett. c), terzo periodo, l. n. 289/ 2002”;
- “6776” denominato: “Credito d’imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Anno 2006 – Articolo 62, comma 1, lett. c), terzo periodo, l. n. 289/ 2002”.

Per evitare possibili errori nel loro utilizzo, da parte dei soggetti interessati, i codici tributo “6775” e “6776”, sopra istituiti, saranno attivati in relazione al periodo in cui il credito d’imposta può essere fruito.

Nella compilazione del modello di versamento “F24” i codici tributo sopra menzionati devono essere esposti nella “Sezione Erario”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno in cui si effettua la compensazione espresso nella forma “AAAA”.